



Legge Regionale 14/4/2009, n.5
Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo
P.I. 05841780827
Tel. 091/7801111 - Telefax 091/7541737

Settore Patrimonio e Servizi Tecnici
Tel. 091/7808719 - Telefax 091/7541737
settoretecnico@villasofia.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTI IGIENICO-SANITARI, IDRICI E FOGNARI E DEGLI INFISSI, DELLE OPERE IN FERRO E DI FALEGNAMERIA DI DIPENDENZA E PERTINENZA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA, OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO PER OTTO MESI'
CONTRATTO APERTO AI SENSI DELL'ART. 24/TER DELLA LEGGE 109/94 NEL TESTO COORDINATO CON LA L.R. 7/02 E S.M.I.

I Collaboratori T e c n i c i

Geom. G. Monteleone Geom. G. Arnetta



Si approva in linea tecnica ai sensi dell'art. 7bis della legge 109/94 coordinata con la L .R. 7/02 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. G. Arnetta

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture per la realizzazione dei *Lavori di pronto intervento e riparazione delle opere edili ed impianti igienico-sanitari, idrici e fognari e degli infissi, delle opera in ferro e di falegnameria degli immobili dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello per mesi otto” a contratto aperto ai sensi dell’art. 24/ter della legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/02 e s.m.i..*

Le indicazioni del presente Capitolato di cui ai successivi articoli ne forniscono l'indicazione quantitativa, qualitativa, contrattuale e le caratteristiche di esecuzione.

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi occorrenti secondo le necessità dell'Amministrazione.

Art. 2 - Descrizione sommaria delle opere

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 3, lettera a) del Regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999, n° 554, le principali opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo e nelle commesse o ordinativi potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

Lavori di pronto intervento relativi a:

- infissi ed accessori ed eventuale riparazione
- serrande e relative corde e pulegge
- opere in ferro e relativa riparazione anche a mezzo di saldatura
- tenuta di raccordi e serbatoi acqua;
- centrali idriche e relative catena filtranti;
- caditoie
- chiusini stradali e pozzetti di raccolta
- compluvi, gronde e colonne anche con l'ausilio di ponteggi in elementi metallici e/o mobili per altezze non superiori a m 7,00
- tegole e manto di copertura
- controsoffitti
- spurgo di lavandini, scarichi e pozzetti fognari
- armature – puntellature – ponteggi e centine
- battiscopa ed accessori
- conglomerati cementiti – ferri di armature e casseformi;
- demolizioni – rimozioni e tagli
- giunti e coprigiunti
- impermeabilizzazioni – isolanti e coibenti
- interventi di ripristino in cemento armato
- interventi di ripristino in murature
- intonaci – stucchi – decorazioni – tinteggiature e verniciature
- assistenze murarie
- murature e tramezzature

- opere di tappezziere (con espressa esclusione del mobilio)
- opere provvisionali
- pavimentazioni
- rivestimenti
- scavi, rilevati – rinterrati – aggettamenti e trasporti
- solai – coperture – soffitti e controsoffitti
- noli e forniture varie
- modesti lavori elettrici ed impiantistici
- boiler acqua calda;
- pompe di circolazione con relativi filtri;
- rubinetteria e sanitari con verifica di tenuta e funzionamento.
- ogni altro intervento che preveda l'utilizzo di operai edili

L'impresa dovrà inoltre:

- Assistere alle operazioni di spurgo
- Assistere alle verifiche di ispezioni

Di dette verifiche e sopralluoghi l'impresa dovrà consegnare alla D.L i rapporti di verifiche tecniche effettuate, controfirmate dal responsabile dell'Unità Operativa interessata.

I rapporti o le schede di verifica dovranno accompagnare la fatturazione che emetterà l'impresa trimestralmente per le opere di conduzione e gestione.

Nell'ambito dell'intero appalto si prevede la visita di manutenzione programmata preventiva da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato per effettuare le operazioni di messa a punto delle centrali idriche per assicurare il regolare funzionamento di tutte le parti fisse degli impianti, in particolare:

Fanno parte dell'appalto anche gli interventi "in urgenza" per il ripristino immediato delle condizioni di funzionalità dei manufatti e dei lavori di modifica e sostituzione degli impianti igienico-sanitari, idrici e fognari.

PER I LAVORI DEGLI INFISSI

- Interventi "in urgenza" per il ripristino immediato delle condizioni di funzionalità degli infissi
- Infissi ed accessori
- Opere da lattoniere
- Opere da vetraio
- Opere in legno
- Opere in ferro ed in ghisa e lattoniere
- Tinteggiature e verniciature
- Assistenze murarie
- Opere provvisionali
- Noli e forniture varie
- Modesti lavori elettrici ed impiantistici
- Ogni altro intervento che preveda l'utilizzo di operai

Si precisa che l'elenco di cui sopra non è esaustivo e pertanto anche gli impianti ed i lavori non espressamente citati fanno parte del presente C.S.A.

Le forme e le dimensioni, da assegnare ai vari interventi saranno quelle indicati negli ordinativi/commesse e/o alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.

Di ogni opera eseguita l'Impresa appaltatrice deve rilasciare certificazione, così come previsto dalla Legge 46/90 e dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici".

Sono escluse dall'appalto le opere che l'Amministrazione Appaltante eseguirà in economia a mezzo dei propri dipendenti. L'Amministrazione Appaltante, si riserva, inoltre, la facoltà di eseguire lavori a mezzo di altre Imprese o Ditte, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, per opere di adeguamento e/o rifacimento o qualsiasi altra opera attinente o ad essa connessa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni, accaparrare pretese e richiedere indennizzi di sorta a tale titolo.

Art. 3 - Importo dei lavori

L'importo complessivo dei lavori, inclusivo dei costi percentuali sulla sicurezza e degli oneri accessori, ivi comprese la reperibilità prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto, ammonta in via presuntiva a €. 149.500,00 (dicasi euro Centoquarantanovemilacinquecento/00) escluso IVA, **categoria di lavoro OG1**, come di seguito specificato:

Importo per lavori € **149.500,00 di cui:**

A) per opere di pronto intervento e riparazione (**soggetti a ribasso**) € 145.015,00
B) Per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.485,00

Ai sensi dell'art. 154, comma 1, del DPR 554/99, qualora l'importo dei lavori da eseguire, sulla base di necessità accertate dalla Stazione appaltante durante l'arco di tempo di validità contrattuale, ecceda l'importo contrattualmente stabilito, il Responsabile del Procedimento potrà autorizzare l'ulteriore spesa, fino alla concorrenza dell'originario importo a base di gara, stabilendo altresì, ove occorra, un nuovo termine di ultimazione dei lavori. L'impresa non potrà esimersi dal realizzare i relativi lavori ai prezzi risultanti dall'applicazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

L'appaltatore resta obbligato a garantire i lavori di pronto intervento oltre la scadenza del contratto e fino all'aggiudicazione della nuova gara.

Art. 4 Forme e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni che fanno oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati tecnici del progetto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo o nelle commesse/ordinativi dalla Direzione Lavori.

Art. 5 – Occupazioni temporanee di suolo

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto non sono necessarie occupazioni temporanee di suolo essendo i lavori da eseguire previsti tutti all'interno del perimetro ospedaliero. Nelle aree esterne di esclusiva pertinenza ai vari padiglioni, compatibilmente con le esigenze dell'Azienda Ospedaliera, saranno consentiti il deposito e la movimentazione dei materiali, oltre che le attrezzature del cantiere.

Art. 6 – Variazione degli importi e delle categorie di lavori

Le categorie di lavoro di cui all'artt. 2 e 3 del presente Capitolato, data la particolare natura dell'appalto in oggetto che riguarda opere di manutenzione e/o pronto intervento per le quali non è possibile determinare una esatta previsione di tutte le categorie occorrenti, è da ritenersi puramente indicativa.

Pertanto, tutte quelle opere e categorie di lavoro non previste e che saranno ritenute necessarie, potranno essere ordinate dalla Direzione dei Lavori all'Appaltatore e, per dette categorie di lavoro, s'intendono validi ed accettati i prezzi unitari pubblicati sulla G.U.R.S. n. 18 del 24/04/2009 per la provincia di Palermo, oltre tutti quelli all'Elenco Prezzi Unitari allegati al presente Capitolato.

Nel caso in cui per le categorie di lavoro ordinate non risultassero in elenco, per i relativi prezzi si procederà secondo quanto disposto dagli art. 134 e 136 del Regolamento n° 554/99 di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP. e cioè si procederà alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento.

In dipendenza della particolarità dei lavori oggetto del presente appalto, gli importi delle opere potranno variare tanto in quanto in meno, senza alcuna limitazione sia complessivamente che per singole categorie di lavoro, per effetto di variazioni ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, anche in deroga agli articoli 10 e 12 del Capitolato Generale d'appalto approvato con DM 18.04.2000, n°145, vale a dire anche oltre il quinto d'obbligo, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compenso alcuno o prezzi a condizioni diverse da quelle di contratto.

Per espresso patto contrattuale l'Appaltatore rinuncia alla richiesta di equo compenso per le quantità eccedenti il sesto quinto, che eventualmente dovessero verificarsi, in corso d'opera e a quella di mancato utile per le opere eseguite in meno o totalmente soppresse.

Qualora l'Appaltatore per esigenze, anche non motivate, dall'Azienda Ospedaliera, dovesse realizzare lavori per un importo inferiore rispetto a quelli aggiudicati, lo stesso non avrà diritto a nessun compenso.

Art. 7 – Commessa/ordinativo

Nessun lavoro straordinario, modifica o sostituzione degli impianti, da valutarsi e pagarsi a misura, potrà essere iniziato o eseguito dalla Ditta appaltatrice senza **commessa/ordinativo scritta** dalla Direzione Lavori, vistata dal Responsabile del procedimento, tranne che non si tratti di interventi in reperibilità o di somma urgenza. La commessa sarà redatta in triplice copia.

Il Rappresentante dell'Appaltatore o il Direttore di cantiere, giornalmente, deve ritirare copia degli ordinativi emessi dalla Direzione Lavori firmando per ricevuta la copia originale che resta alla stessa Direzione Lavori.

Sulla commessa/ordinativo di lavoro sarà specificato:

- 1) L'oggetto dei lavori da eseguire;
- 2) L'importo presunto dei lavori da eseguire;
- 3) Le modalità di esecuzione;
- 4) La data ed il numero di protocollo;
- 5) Il tempo di esecuzione;
- 6) Se trattasi di commessa ordinaria o di somma urgenza;
- 7) La destinazione e l'uso degli ambienti interessati dalle opere da eseguire.

La commessa potrà essere accompagnata dall'estimativo di spesa presunta redatto dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà iniziare ed ultimare i lavori nei tempi fissati nelle rispettive commesse/ordinativi.

L'attività manutentiva, anche in relazione alla tempistica degli interventi, viene suddivisa in tre categorie o modalità di esecuzione.

7.1 – Interventi di emergenza

In caso di lavori di emergenza, l'Impresa è tenuta ad iniziare i lavori appena ricevuto l'ordine dalla Direzione Lavori che può essere emesso privo del visto del Responsabile del Settore. La commessa, in tal caso, fa luogo alla formale consegna dei lavori.

L'Impresa appaltatrice per le opere di emergenza e/o di pronto intervento è obbligata ad intervenire, nei giorni feriali, sabato compreso, **entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata**, (dalle ore 8,00 ed entro le ore 17,00). Sarà applicata una penale di € 20,00 per ogni quindici minuti di ritardo e/o frazione di quindici minuti, oltre l'ora dalla richiesta di intervento. Non potrà essere applicata per le commesse assegnate dalla Direzione lavori una penale per singola commessa superiore a € 2.000,00.

7.2 - Opere di massima emergenza

L'Appaltatore a seguito di segnalazione di massima emergenza da parte dell'Ufficio Tecnico, dalla Direzione Lavori, ed in casi del tutto particolari, dalle Unità Operative, è obbligato ad eseguire urgentemente le opere atte a ridurre al minimo i danni derivabili a persone e cose, provvedendo quanto richiesto e prevedendo le relative opere di protezione e sicurezza.

L'Impresa appaltatrice per le opere di massima urgenza è obbligata ad intervenire, nei giorni feriali, sabato compreso, **entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata**, (dalle ore 8,00 ed entro le ore 17,00). Sarà applicata una penale di €. 50,00 per ogni quindici minuti di ritardo e/o frazione di quindici minuti, oltre la mezzora dalla richiesta di intervento. L'Appaltatore deve comunicare, entro e non oltre 8 (otto) ore dell'intervento, alla Direzione Lavori e all'Ufficio Tecnico del Presidio Ospedaliero "Villa Sofia-Cervello" quanto riscontrato e le opere eseguite. Degli interventi effettuati deve esserci riscontro da parte del personale della Unità Operativa interessata e convalida sempre da parte della Direzione Lavori.

Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento entro e non oltre 8 (otto) ore dalla segnalazione della chiamata, fatti salvi i casi di comprovata complessità del guasto riconosciuti del Committente, in modo comunque da non creare intralci o sospensioni alle attività in ambito sanitario. Qualora il ripristino non avvenisse effettuato nei tempi sopraindicati, e fermo quanto indicato sulle penalità, il Committente potrà rivolgersi a Società di sua fiducia, addebitando all'Assuntore i costi sostenuti.

Non potrà essere applicata per le commesse assegnate dalla Direzione lavori una penale per singola commessa superiore a € 3.000,00.

Gli interventi di pronto intervento saranno contabilizzati in base ai prezzi del prezzario con l'applicazione del ribasso d'asta. Le chiamate da parte delle Unità Operative, prive di ordine/commessa e che non manifestano le indicazioni di pronto intervento, non saranno prese in esame e conseguentemente contabilizzate, liquidate e pagate da parte della Direzione Lavori.

Art. 8 – Servizio di reperibilità

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad assicurare la reperibilità e pertanto dovrà intervenire in caso di necessità, **entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata**, tutti i giorni. In particolare i giorni feriali dalle ore 17,00 alle ore 8,00 del giorno successivo; i giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del giorno successivo. Sarà applicata una penale di €. 50,00 per ogni quindici minuti di ritardo e/o frazione di quindici minuti, oltre l'orario della richiesta di intervento.

Non potrà essere applicata per le chiamate in reperibilità o per singola commessa da essa scaturente una penale superiore a € 3.000,00.

Degli interventi in pronta reperibilità dovrà essere comunicata alla Direzione Lavori e all'Ufficio Tecnico degli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello una relazione/schema dove vengono specificati:

- a) Il tipo di intervento;
- b) Eventuale guasto riscontrato;
- c) La parte interessata;
- d) Eventuali sostituzioni e/o manovre effettuate;
- e) Nome e cognome, qualifica del personale intervenuto;
- f) Data e ora dell'effettuazione dell'intervento;
- g) Operatore e Unità Operativa che ha richiesto l'intervento;
- h) Prove e misure effettuate dopo la messa a punto;
- i) Firma di riscontro, per intervento eseguito, dell'Unità Operativa e del Reperibile dell'Impresa;

Per li interventi effettuati con chiamata di pronta reperibilità sarà riconosciuto il costo orario per l'esecuzione dei lavori ed il costo dell'eventuale pezzo sostituito. Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e disporre di mezzi compresi quelli di sicurezza ed attrezzature atte ad eliminare il pericolo e/o il danno incombente ed attivare il normale esercizio degli impianti. Gli interventi privi dei sopra elencati requisiti, non saranno presi in considerazione dalla Direzione del

Lavori. L'Impresa Appaltatrice dovrà possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, un telefax, una segreteria telefonica e dei recapiti di cellulare per mantenere i contatti con la Stazione Appaltante in qualsiasi ora o giorno. Tali informazioni devono essere comunicate prima dell'inizio dei lavori anche alla Direzione Lavori.

Art. 9 – Variazioni alle opere ordinate

La Direzione Lavori nell'ambito delle opere appaltate si riserva piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere oggetto dei singoli ordinativi, anche in corso di esecuzione e finché i lavori non siano completati, tutte le variazioni ritenute necessarie nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori. Tale facoltà della Direzione Lavori si estende anche ai materiali, ai magisteri e a tutte le modalità dei diversi lavori.

La Direzione dei Lavori ha pure la facoltà di non fare dare corso o sospendere gli eventuali ordinativi o di mutare le disposizioni impartite senza che l'Appaltatore possa per tale motivo richiedere indennizzi o compensi di sorta e lo stesso avrà solo il diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine scritto della Direzione dei Lavori, valutati con i prezzi di elenco.

In ogni modo la presenza delle varie categorie di lavori nell'elenco prezzi non impegna la Direzione Lavori alla loro esecuzione in quanto l'Amministrazione stessa si riserva la più ampia facoltà di fare eseguire, tra esse, quelli che ritiene utili nell'interesse delle opere e ciò a suo insindacabile giudizio.

La Direzione Lavori si riserva anche la facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite, anche se dall'Appaltatore fossero stati ordinati i materiali occorrenti.

L'ordine per eseguire le variazioni sarà dato per iscritto dalla Direzione Lavori e comporta per l'Appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione delle variazioni.

All'Appaltatore sarà dovuto, in base ai prezzi d'elenco, il pagamento delle opere eseguite e della loro parziale o totale demolizione.

L'Appaltatore non potrà apportare variazioni o modifiche senza averne già ottenuta la preventiva autorizzazione scritta dall'Amministrazione la quale avrà il diritto di fare demolire a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale disposizione, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Qualora l'Amministrazione non ritenesse di usare questo diritto o preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall'Appaltatore, pagherà la minore somma tra quella relativa all'opera arbitrariamente realizzata e quella ordinata.

Art. 10 – Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza degli impianti di impianti igienico-sanitari, idrici e fognari;
- b) delle condizioni logistiche, della viabilità interna e delle condizioni di accesso agli edifici;
- c) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alle speciali licenze, permessi o autorizzazioni per l'esecuzione di qualunque opera, lavoro o incarico dipendente dall'appalto ove richiesti o necessari.

L'Appaltatore ha il diritto al rilascio da parte dell'Amministrazione dei permessi di circolazione dei mezzi d'opera e di trasporto che debbano transitare o sostare nei viali dell'Ospedale per l'esecuzione delle opere ordinate.

Art. 11 – Ampliamenti

Qualora, durante il corso del contratto, avvenissero per motivi dovuti ad esigenze di programmi di sviluppo della S.A. modifiche agli edifici e/o agli impianti gestiti dalla Impresa aggiudicatrice, sia nell'ambito degli edifici esistenti, sia in estensioni successive ad altri edifici, per la definizione economica, l'aggiunta o la diminuzione di impianti, non darà luogo ad alcuna variazione di prezzo.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 12 – Criterio di aggiudicazione

Per quanto concernente il criterio di aggiudicazione ed i criteri di partecipazione alla gara si rimanda alle previsioni del bando di gara.

Art. 13 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto ed allegati allo stesso i seguenti documenti:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) l'Elenco Prezzi Unitari;
- c) il Certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva;
- d) planimetria generale;
- e) piano operativo di sicurezza presentato dall'Impresa Appaltatrice.

Si intendono, inoltre, facenti parti integranti e non allegati al contratto il Capitolato Generale d'Appalto ed il prezzario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 2009;

Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali il computo metrico estimativo e qualsiasi altro allegato data la caratteristica particolare delle opere e di contratto aperto così come precedentemente specificato.

Art. 14 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto elencate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - Stipula ed approvazione del contratto

Il contratto di appalto sarà stipulato entro **30 (trenta) giorni** dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara e sarà immediatamente esecutivo.

Tutte le spese inerenti alla stipula ed alla registrazione del contratto sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l'importo di cui all'art. 3, lettera A), aumentato dell'importo dei lavori non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza ai sensi del D.L. 494/96 e verifiche periodiche) definito nella lettera B) dello stesso articolo non soggetto a ribasso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 2, della L. 11 febbraio 1994, 109 e dell'art. 12, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n°494.

Art. 16 - Osservanza delle Leggi, Decreti e Regolamenti

L'appalto delle opere in argomento è soggetto all'esatta osservanza oltre al Capitolato Generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, DM. 19.aprile 2000, n°145 o Regolamento vigente che abbiano comunque applicabilità con i lavori di cui trattasi.

Art. 17 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, secondo quanto

disposto dall'art. 30, comma 2 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003.

La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall'art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94.

La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito.

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria per l'ammontare residuo si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria .

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre sarà integrata, a discrezione della Stazione Appaltante, in caso di aumento dell'importo contrattuale.

Art. 18 – Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 - VISION, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la

qualificazione dell'impresa singola.

Art. 19 - Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi e verso i prestatori d'opera nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, al lordo dell'I.V.A., e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

Le polizze assicurative di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e verso i prestatori d'opera (R.C.O.) devono essere stipulate per una somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00 e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;

- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi, oltre al pubblico, ai pazienti e ai dipendenti tutti del Presidio Ospedaliero Villa Sofia-Cervello, i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 20 - Sicurezza antinfortunistica dei cantieri

Ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato dal D.L. 19 marzo 1996, n. 242, devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Impresa deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Tutti gli interventi devono indicare la destinazione d'uso dei locali attestante da parte del Direttore dell'Unità Operativa e nell'esecuzione delle opere l'Impresa appaltatrice dovrà tenere nel debito conto delle normative di legge specifiche previste in materia antinfortunistica, nonché delle norme CEI.

Art. 21 – Consegna dei lavori

La consegna generale dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dell'art. 129 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n°109 e successive modificazioni, approvate con D.P.R. 21 dicembre 1999, n°554, recepito nell'ambito della Regione Siciliana ad eccezione delle parti incompatibili con la L. R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni.

La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre **10 (dieci) giorni** dalla data di stipula del contratto.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito la consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio, oltre il quale l'Amministrazione avrà – a sua scelta – il diritto di rescindere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio.

Pertanto, la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, resta comunque quella della “consegna in generale” che si intende “consegna definitiva”.

Qualora ricorrano i presupposti di legge l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per chiedere maggiori compensi od indennizzi.

Art. 22 - Inizio lavori – Penale a causa di risoluzione

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre il **15 (quindici) giorni** dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,01%.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 30 (trenta) giorni dalla data di consegna si passerà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Per ogni commessa sarà stabilita un tempo utile per l'esecuzione delle opere e redatto il relativo verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,10% sull'importo dei lavori previsti in commessa. Se il ritardo dovesse superare giorni 15 (quindici) a partire dalla data di consegna, l'Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 23 – Termine utile per l'ultimazione dei lavori. Penale in caso di ritardo

I lavori dovranno essere condotti nel rispetto dello sviluppo esecutivo disposto dal Direttore dei Lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà **8 (otto) mesi** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna o fino ad esaurimento della somma; eventualmente prolungabili di ulteriori mesi 6 (sei) e/o fino ad esaurimento delle somme.

Dopo la scadenza l'Appaltatore rimarrà comunque obbligato ad assicurare la esecuzione dei lavori e i servizi oggetto dell'appalto fino alla consegna al nuovo assunto o comunque non oltre i sei mesi dalla scadenza medesima agli stessi patti e condizioni a quella data in vigore.

L'Azienda Ospedaliera si riserva ampia ed insindacabile facoltà di rescindere in qualsiasi momento il contratto, nel caso di affidamento di manutenzione globale.

La rescissione sarà intimata all'Appaltatore per lettera raccomandata.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura pari al **0,1%** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Art. 24 – Proroghe

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati nel presente capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore.

Art. 25 – Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione dei lavori, a norma dell'art. 24 del capitolato generale e dell'art. 133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri specifici di cui al presente Capitolato. Si richiamano, sull'argomento, le disposizioni dell'art. 25 del capitolato Generale d'Appalto.

Art. 26 – Modo di valutazione dei lavori e compensi

I lavori saranno valutati in base ai prezzi unitari della Regione Siciliana ed all'elenco prezzi aggiuntivo allegato al presente capitolato al netto del ribasso d'asta.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria:

- 1) ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa;
- 2) ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri atti dell'Appalto, compreso l'Elenco Prezzi;
- 3) tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) ogni spesa generale, nonché l'utile dell'Appaltatore.

Art. 27 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le opere contemplate nel presente Capitolato sono da valutare a misura, per quanto possibile, oppure in economia quanto non sia possibile la valutazione a misura.

Salvo particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del contratto, si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano essi di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con l'onere dell'esaurimento).

L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta dalla Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune. Peraltro la Direzione Lavori dovrà ad assumere l'iniziativa per le necessarie verifiche, e cioè specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno essere disposti solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.

A. *Mano d'opera – Mercedi*

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

B. *Noli.*

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, completi di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; l'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzioni ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

C. *Materiali e piè d'opera.*

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d'opera dovranno intendersi comunque e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 28 – Premio di accelerazione

Per i lavori oggetto del presente appalto non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 29– Anticipazione

Per i lavori del presente appalto non è prevista alcuna anticipazione all'Appaltatore.

Art. 30 – Pagamenti in acconto

30.1 – Lavori in generale

Il compenso per i lavori oggetto del presente Capitolato viene stabilito nel seguente modo:

Detto compenso non comprende, perché ad esclusivo carico dell'Azienda, le spese relative ai consumi di energia elettrica, nonché il carburante per il funzionamento degli impianti.

Un importo allo stato di avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori al netto del ribasso di gara ed oltre I.V.A. al raggiungimento di un importo dei lavori pari ad € **15.000,00**. Le modalità di erogazione sono regolate dalle norme sulla contabilità dei lavori pubblici e delle opere dello Stato con particolare riferimento al D.P.R. 554/99.

Atteso che i lavori e le prestazioni di cui al presente capitolato sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero ma resisi necessari secondo le necessità della S.A., le stesse saranno compensate in riferimento agli ordini emessi dalla Direzione dei Lavori e dal RUP., per un totale complessivo anche inferiore a quello posto a base di gara senza che l'Impresa Aggiudicatrice possa nulla obiettare e/o rivendicare.

La liquidazione dei suddetti importi avverrà, di volta in volta, al raggiungimento dell'importo minimo di € 15.000,00 (quindicimila/00), dietro presentazione di regolare fattura all'Azienda.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori accertata dal Direttore dei lavori come prescritto.

Si richiamano gli artt. 26 e 28 della legge 109/94, come recepita nell'ambito della Regione Siciliana con L.R. 07/2002, art. 30 del Capitolato Generale gli artt. 102 e 116 del Regolamento.

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L.. Si precisa e conferma che l'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all'importo contrattuale. L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta, fatto salvo eventuali perizie di variante approvate dall'Amministrazione.

Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'Impresa esecutrice il 80% dell'importo contrattuale, l'Impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione scritta documentata alla D.L..

30.2 – Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

30.3 – Materiali in cantiere

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè opera. Il relativo accreditamento potrà avvenire per quantità non superiori al 50% dei materiali forniti.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

Art. 31 – Prezzi di elenco – Revisione

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e forniture, sia dei materiali, dei noli e della manodopera che risultano dall'elenco dei prezzi previsti nel seguente appalto.

Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale e si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza ed indipendentemente da qualsiasi eventualità.

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 32 - Conto finale

Il contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di **3 (tre) mesi** dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Art. 33 – Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dell'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza all'uso, purchè corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Art. 34 – Lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione dovessero procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione Lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Art. 35 – Trattamento e tutela dei lavoratori

Ai sensi dell'articolo 18, settimo comma, Legge 19 marzo 1990, n. 55, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. L'Impresa è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa trasmette all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici . L'Impresa trasmette periodicamente all'Amministrazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, la suddetta documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi dell'art. 9, secondo comma, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

L'Amministrazione appaltante ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art. 36 – Piani di sicurezza

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 1, previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della legge n. 109 del 1994.

L'appaltatore procederà di volta in volta, per ogni singolo lavoro, ad adeguare il Piano Sostitutivo di Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza.

La Stazione appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione, ai sensi del medesimo D.Lgs..

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 494 del 1996.

Art. 37 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza e l'eventuale piano di sicurezza e coordinamento formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora

dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 38 - Garanzia delle opere

Se non diversamente disposto nel Capitolato speciale di appalto, la garanzia è fissata entro **12 (dodici) mesi** dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione o dell'atto di collaudo.

Per garanzia degli impianti entro il termine precisato, si intende, l'obbligo che incombe all'Impresa di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell'Amministrazione appaltante stessa che ne fa uso, oppure a normale usura.

Art. 39 – Certificazioni e Collaudo

39.1 – Collaudo

La regolare esecuzione dei lavori compresi in ogni singola commessa verrà certificata dalla Direzione Lavori con apposito certificato redatto in triplice copia.

La visita di collaudo dovrà iniziare entro il secondo trimestre, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro **3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portati a compimento nel termine di 3 (tre) mesi dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 192 del Regolamento.

Il certificato di regolare esecuzione, quanto in relazione all'importo dell'opera, sostituisce l'atto di collaudo, deve essere compilato dalla Direzione Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale o di eventuali modifiche autorizzate dalla Direzione Lavori.

39.2 - Verifiche

La Direzione Lavori assieme all'Impresa dovrà procedere alle seguenti verifiche:

- 1) corrispondenza alle disposizioni di Legge e alla normativa tecnica di riferimento;
- 2) la corrispondenza alle prescrizioni contrattuali;
- 3) la rispondenza degli impianti e dei materiali impiegati alle norme UNI, CEI e alle Leggi vigenti;
- 4) la presentazione da parte della Impresa delle certificazioni richieste e previste dal presente Capitolato.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, a mettere a disposizione le apparecchiature adatte alle misure necessarie, senza potere per ciò pretendere diritti o maggiori compensi.

Art. 40 –Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'Amministrazione e dell'Impresa

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) **La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- 2) **L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- 3) **L'apprestamento delle opere provvisoriale** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.

- 4) **La sistemazione delle strade** e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
- 5) **L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori, delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico della circolazione stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.
- 6) **La vigilanza e guardiana dei cantieri** nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- 7) **La prevenzione delle malattie e degli infortuni** con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
- 8) **La pulizia e bonifica del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.
- 9) **La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno e la fornitura di servizi igienico - sanitari in numero adeguato e di baracche da adibire anche a deposito dei materiali ed attrezzature particolari.
- 10) **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- 11) **La riproduzione di grafici**, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
- 12) **Lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
- 13) **La conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie.
- 14) **Il risarcimento dei danni** che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
- 15) **La fornitura di cartelli indicatori** leggibili e relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione Lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. Ogni qualvolta sia accertata la mancanza sarà applicata una penale di € 100,00.
- 16) **La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
 - a) numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina;
 - b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e relativi cause o motivi.
- 17) **L'esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
- 18) **La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore**, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.
- 19) **L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture** che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

- 20) **L'approntamento di un laboratorio di cantiere**, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.
- 21) **L'esecuzione di esperienze ed analisi**, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- 22) **La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- 23) **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- 24) **Il ricevimento dei materiali e forniture** escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- 25) **La riparazione dei danni** che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- 26) **L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
- 27) **L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte** ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- 28) **La fornitura di fotografie delle opere** nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiore a dodici per ogni state di avanzamento, nel formato 18 x 24.
- 29) **L'assunzione di un Direttore del cantiere**, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.
- 28) **Le prove di carico, di funzionamento e le verifiche** delle varie parti di impianto che venissero ordinate dalla Direzione Lavori e l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- 29) **La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite**, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- 30) **La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria** di tutte le opere fino alla loro consegna all'Amministrazione.
- 31) **La calcolazione** da parte dell'Impresa dell'assorbimento di potenza, illuminotecnica e la presentazione delle relative schede degli impianti realizzati.
- 32) **La presentazione** da parte dell'Appaltatore degli **schemi elettrici** degli impianti realizzati.
- 33) **Lo sgombero, il riordino e la pulizia del cantiere** entro un giorno dall'ultimazione di ogni specifico intervento, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature ed il ripristino delle cassette di derivazione anche degli impianti esistenti.
- 34) **Le spese di collaudo** per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- 35) **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- 36) **La predisposizione del piano delle misure per la sicurezza fisica** dei lavoratori prima dell'inizio di ogni singolo intervento.

Art. 41 - Ordine di servizio

In particolari condizioni, per favorire la buona esecuzione delle opere, la Direzione dei Lavori ha la facoltà di emettere degli ordini di servizio.

Art. 42 - Esecuzione d'Ufficio – Rescissione del contratto

42.1 - Generalità

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali o alle verifiche previste dal capitolato speciale d'Appalto, o non rispettasse o ritardasse le disposizioni previste nella commessa d'ordine o sospendesse i lavori, ed in genere, in tutti i casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, dagli artt. 118 e 119 del Regolamento, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

42.2 - Esecuzione d'Ufficio

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

42.3 - Rescissione del contratto

Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dell'art. 340 della Legge sullo OO.PP. anche in ogni altro caso di inadempimento dell'Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e di eventuale aggiudicazione ad altro soggetto previo esperimento di altra procedura.

Art. 43 - Subappalto

Non ammesso il subappalto.

Art. 44 – Rappresentante dell'Appaltatore; Direttore di Cantiere

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato generale d'Appalto; a tale domicilio s'intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni e qualsiasi notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrà, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, farsi rappresentare per mandato da persona in possesso dei requisiti tecnici (ingegnere o perito industriale) e morali alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori restando sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il rappresentante tecnico, il cui nome sarà tempestivamente comunicato all'Amministrazione unitamente a dichiarazione scritta di accettazione, dovrà, per tutta la durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori. L'Amministrazione ha facoltà di esigere il cambiamento immediato di detto rappresentante senza bisogno di darne motivazione e senza indennità di sorta per l'Appaltatore o per lo stesso rappresentante.

Art. 45 - Indicazione delle persone che possono riscuotere cessione del corrispettivo d'appalto

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata da appositi atti legali.

La cessione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall'art.115 del Regolamento.

Art. 46 – Disciplina dei Cantieri

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ai propri tecnici ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La Direzione dei Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

L'impresa appaltatrice deve tenere presente che si opera all'interno di un presidio sanitario e pertanto dovrà adeguare la propria attività considerato il fatto che l'assistenza merita sempre una priorità assoluta e che l'igiene e la sicurezza deve essere immancabilmente rispettata.

Il personale dell'Imprese dovrà mostrare visibile il cartellino di riconoscimento con la scritta " Impresa - **Lavori di pronto intervento e riparazione delle opere edili ed impianti igienico-sanitari, idrici e fognari e degli infissi, delle opere in ferro e di falegnameria** ed il nome ed il cognome del personale con la relativa qualifica.

L'impresa dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli operatori sanitari, inoltre dovrà porre la massima cura per non intralciare il traffico, arrecare fastidiosi rumori, ed assicurare una buona protezione, continua ed efficiente, alle persone e alle cose, predisponendo le necessarie ed idonee cautele. Ciò senza pretendere compenso alcuno per eventuali opere provvisorie.

Art. 47 - Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea d'Impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento generale.

Art. 48 – Definizione delle controversie

Qualora sorgano contestazioni tra l'Appaltatore ed il Direttore dei lavori, così come nel caso di controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, si procede alla risoluzione di esse come previsto dalla Legge 11 febbraio 1994, n°109 e circolare del Ministero dei lavori Pubblici n° 4488/UL del 07 ottobre 1996, nonché dalle ulteriori norme in vigore.

PARTE III – CERTIFICAZIONI TECNICHE

Art. 49 - Certificazioni impianti

Per tutti gli impianti realizzati l'Impresa appaltatrice dovrà rilasciare la certificazione prevista dalla **Legge 46/90**.

Art. 50 - Certificazioni apparecchiature e materiali utilizzati

La Ditta esecutrice dei lavori deve rilasciare la certificazione prevista dalla normative vigenti relativamente alle apparecchiature soggette ad interventi manutentivi e/o installate.

Palermo li, 22/11/2010

I Collaboratori T e c n i c i
Geom. **G. Monteleone** - Geom. **G. Arnetta**

